



CITTÀ DI MINERBIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA DEI GIOVANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14/09/2009

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Il Comune di Minerbio riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società più democratica, solidale, produttiva e sana. I principi alla quale ci si ispira sono contenuti nel Libro Bianco sulla Gioventù dell'Unione Europea (2001): apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. La Consulta dei Giovani diventa lo strumento e il canale privilegiato e permanente di comunicazione e di ascolto dei giovani cittadini da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

La Consulta dei Giovani è un organo consultivo e propositivo del Comune di Minerbio e contribuisce alla promozione e alla partecipazione attiva e democratica del mondo giovanile cittadino. La Consulta ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) esprimere pareri consultivi sulle attività giovanili che vengono programmate e gestite sul territorio comunale;
- b) esprimere pareri non vincolanti richiesti dall'Amministrazione comunale sulle materie di pertinenza giovanile;
- c) proporre politiche rivolte ai giovani;
- d) suggerire, promuovere e collaborare alla realizzazione di iniziative giovanili;
- e) partecipare attivamente nella progettazione della Club House, futuro centro giovanile, per garantire un maggior senso di appartenenza e per rendere i giovani attivi in prima persona nei futuri servizi;
- f) favorire la partecipazione alle attività che promuovono salute, benessere e sano spirito competitivo attraverso lo sport, proprio perché quest'ultimo ha sempre avuto un importante ruolo nella creazione di un positivo spirito di squadra e nell'integrazione sociale tra culture, generazioni e "abilità" diverse;
- g) favorire azioni di Educazione alla Musicalità rivolte ai giovani ed ai giovanissimi, valorizzando ed incentivando le attività formative proposte dalle Associazioni che tradizionalmente operano sul territorio;
- h) migliorare e promuovere l'educazione e la formazione per tutti;
- i) migliorare la diffusione di informazione e azioni di prevenzione su tematiche sanitarie, lavorative, di sicurezza, studio e ricerca;
- j) tutelare e valorizzare le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i servizi civici, i centri di aggregazione giovanile e le attività musicali, e il mondo del lavoro;
- k) promuovere il dialogo interculturale e gli scambi e gli incontri con l'alterità.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

La Consulta dei Giovani è costituita da un massimo di nove componenti con diritto di voto, nominati dal Sindaco su proposta dell'Assessore alle politiche giovanili.

I componenti di età compresa tra i 16 e 28 anni sono individuati tra i rappresentanti delle associazioni sportive e culturali che svolgono una chiara attività riferita al mondo giovanile, i rappresentanti di organizzazioni politiche e studentesche, ed ogni persona, che a titolo personale, sia motivata a dare il proprio costruttivo contributo all'attività svolta dalla consulta.

I componenti della Consulta entro sessanta giorni dall'inizio di ogni mandato amministrativo sono nominati dal Sindaco, e restano in carica sino al termine del mandato, salvo motivata revoca.

ARTICOLO 4 – IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dai componenti della Consulta nella prima riunione della stessa a scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti in carica. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza stabilita si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione e risulterà eletto il candidato che ottiene più voti e, in caso di parità di voti, il candidato più anziano di età.

Il Presidente può nominare un vicePresidente.

Il Presidente rappresenta la Consulta in tutte le sedi, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni, assicura il collegamento con gli organi comunali, predispone l'Agenda annuale dei lavori, e la Relazione annuale sui programmi e le iniziative della Consulta.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal membro più anziano di età.

ARTICOLO 5 –CONVOCAZIONE

La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina dei componenti della Consulta stessa. Nel corso della prima riunione, presieduta dal membro più anziano, la Consulta eleggerà al proprio interno il Presidente.

Successivamente la Consulta è convocata dal proprio Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, nonché su richiesta di almeno un terzo dei componenti della stessa.

Può essere convocata mediante avvisi scritti, anche in forma telematica, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai componenti, al Sindaco e all'Assessore di riferimento almeno 48 ore prima della riunione.

Inoltre, il Sindaco o l'Assessore possono convocare la riunione della Consulta qualora vi fosse la necessità di ottenere in modo celere e partecipato un parere da parte della stessa.

ARTICOLO 6 – FUNZIONAMENTO

Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di assistere il Sindaco e l'Assessore alle Politiche giovanili o loro delegati.

Affinché le decisioni della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti e sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili e delegati hanno diritto di parola ma non di voto e non vanno computati nel numero dei componenti necessario per la validità della seduta.

Delle sedute è redatto verbale a cura del Segretario, scelto fra uno dei componenti del collegio. Copia di ogni verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria comunale.

La Consulta, inoltre, alla fine di ogni anno solare provvederà a redigere una relazione del lavoro svolto da trasmettere al Consiglio Comunale.

Per lo svolgimento dei propri compiti, la Consulta utilizzerà mezzi e strutture degli organismi che ne fanno parte.

ARTICOLO 7 - DIMISSIONI CESSAZIONI E REVOCA

I componenti della Consulta cessano le proprie funzioni in caso di impedimento permanente, dimissioni, decesso o revoca. Il Sindaco entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento nomina un nuovo componente che resta in carica fino al termine del mandato.

Qualora la surrogazione abbia interessato il Presidente della Consulta sarà cura del Sindaco procedere alla convocazione della prima seduta utile per l'elezione del nuovo Presidente.

I membri della Consulta possono essere revocati per gravi e giustificati motivi, fra i quali le ripetute assenze, la mancanza di collaborazione, l'espressione di giudizi e pareri che siano in contrasto con il ruolo ricoperto, il venir meno dei requisiti stabiliti dal presente articolo, la perdita dei requisiti di onorabilità, ed altri.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione agli organi della Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti in vigore presso il Comune di Minerbio.